

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza del 15.10.2019, il Tribunale di Bari ha accolto parzialmente l'opposizione proposta da [REDACTED] avverso l'avviso di addebito n. 31420150006429346000 notificatogli dall'INPS per un importo complessivo di € 95.778,35, avente ad oggetto contributi e somme aggiuntive iscritti a ruolo a seguito di verbale di accertamento ispettivo del 11.7.2011; per l'effetto, previa revoca dell'avviso di addebito, ha condannato l'opponente al versamento in favore dell'INPS della minor somma risultata effettivamente dovuta, pari a complessivi € 15.304,95, oltre ulteriori somme aggiuntive dal 22.6.2011 sino al soddisfo.

Ha rilevato nel merito il primo giudice che: all'esito dell'accertamento era risultato che l'opponente, nel periodo 1.1.2006-31.12.2010, aveva violato le norme contrattuali in agricoltura per aver corrisposto ai lavoratori dipendenti (e denunciato all'INPS nelle relative dichiarazioni trimestrali) retribuzioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCPL di categoria della provincia di Bari; erano state, conseguentemente, addebitate le differenze contributive e le agevolazioni riservate agli imprenditori agricoli operanti nei territori del Mezzogiorno, risultate indebite per la totalità ai sensi dell'art. 9 ter, co.3, l. n. 608/96; l'Istituto, su cui incombeva l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, aveva solo parzialmente dimostrato il proprio assunto, avendo gli ispettori verbalizzanti circoscritto la propria indagine alle risultanze documentali; nella determinazione del quantum occorreva fare applicazione dell'art. 6, co. 10, d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/89 (c.d. "norma calmieratrice", secondo cui *<<la perdita della riduzione non può superare il maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta>>*); dalla CTU contabile eseguita



era emerso che l'opponente, sulla base di un corretto inquadramento dei braccianti agricoli come operai comuni e di una verifica di congruità della retribuzione erogata con quella prevista dalla contrattazione collettiva, era tenuto a corrispondere a titolo di debito contributivo e sanzioni civili l'importo complessivo di € 15.304,95 (di cui € 13.723,42 per recupero benefici e contributi dovuti ed € 1.581,53 per somme aggiuntive).

Con ricorso del 19.12.2019, l'INPS ha interposto appello, cui ha resistito il [REDACTED] con apposita comparsa.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, il deposito telematico di note di trattazione scritta, in forza della vigente normativa emergenziale, precedeva la decisione della causa come da separato ed infrascritto dispositivo.

L'appello è infondato.

L'INPS non censura l'accertamento contenuto in sentenza, né in punto di fatto, né sotto il profilo contabile, premettendo anzi, nel proposto gravame, come <<il primo giudice abbia correttamente istruito la causa>> avendo <<accertato, anche attraverso una circostanziata CTU, che il datore di lavoro opponente aveva inquadrato i lavoratori agricoli dipendenti, nel periodo contestato, nella qualifica di operaio comune>>, non <<adeguato le retribuzioni giornaliere erogate ed utilizzate per il calcolo della contribuzione al Contratto Provinciale di lavoro in vigore>> e, quindi, <<retribuito con retribuzioni inferiori i dipendenti>>; lamenta, invece, che il giudice a quo, <<una volta accertato l'inadempimento contributivo>> di cui al 2° co. dell'art. 9 ter, l. n. 608/96, abbia rimodulato il debito complessivo, facendo erroneamente applicazione della c.d. "norma calmieratrice".



Sostiene l'appellante, in sintesi, che si tratterebbe di una disposizione inapplicabile perché concernente solo le agevolazioni previste a titolo di fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi per i territori del Mezzogiorno a fronte dell'intervenuta abrogazione della fiscalizzazione a decorrere dal 1.1.1998 e dell'inesistenza di agevolazioni contributive dedicate a tali territori, poi riclassificati come "svantaggiati".

Insiste, quindi, per la riforma della impugnata sentenza, nel senso della condanna del ██████ al pagamento anche della ulteriore somma, originariamente posta a base dell'avviso di addebito, corrispondente al recupero per intero dei benefici contributivi concessi.

Chiarito, quindi, che l'unico motivo di doglianza dell'INPS concerne l'operatività della c.d. "norma calmieratrice", ritiene questa Corte che l'impugnata sentenza abbia fatto corretta applicazione della normativa in materia.

Il D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, art. 6, comma 9, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, prevede la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi in relazione ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali, ovvero siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, ovvero siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime.

Con riguardo all'attribuzione dei benefici conseguenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che il legislatore, subordinando i benefici alla erogazione ai dipendenti di un trattamento retributivo non inferiore a quello



minimo previsto dalla disciplina collettiva, ha inteso collegare alla retribuzione corrisposta ai dipendenti il vantaggio di una contribuzione ridotta, sì da ripartire l'agevolazione fra le imprese e i lavoratori (c.d. "clausola sociale") (cfr. Cass. n. 18910/2004). In particolare, il collegamento avviene mediante la configurazione di un onere a carico dell'impresa, consistente nella corresponsione della retribuzione minima fissata dal contratto collettivo applicabile nello specifico settore. La verifica dell'adempimento dell'onere va compiuta in concreto (cfr. Cass. n. 1748/2001).

Nella specie, pacifica l'operatività della decadenza prevista dalla L. n. 389 del 1989, art. 6, comma 9, in sede di quantificazione degli importi derivanti dalla perdita delle agevolazioni contributive concesse, occorre applicare anche alle imprese agricole il disposto normativo di cui all'art. 6, comma 10, del D.L. 338/89, convertito con modificazioni in Legge 389/1989, così come sostituito dall'art. 4 della L. n. 151/1993, secondo cui *<<la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta>>*.

Tale disposizione fu introdotta dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151 al precipuo scopo di evitare gli effetti distorti che una pedissequa applicazione della normativa generale sugli sgravi comportava ed, in particolare, per evitare che anche lievi inadempienze potessero determinare la perdita totale dei benefici e, quindi, effetti sanzionatori del tutto sproporzionati a carico dei datori di lavoro. Con la norma in questione, la perdita del beneficio (sgravio o fiscalizzazione) si atteggia in termini proporzionati al maggior inadempimento, retributivo o contributivo, riscontrato.



In realtà, quella posta dall'art. 6, commi 9-13, del D.L. 338/89 è una sorta di disciplina di carattere generale che fissa le condizioni per fruire di tutte le agevolazioni contributive, sempre richiamata dalla normativa successiva in materia e comunque destinata ad applicarsi anche in mancanza di richiamo esplicito.

Non v'è motivo di ritenere che la c.d. “norma calmieratrice” non sia applicabile al settore agricolo (come sostenuto nelle difese di primo grado dall’Istituto previdenziale) perché l'art. 9 ter, co. 3, d.l. n. 510/1996, nel prescrivere, in materia di agricoltura, che: «*Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti*», conferma, sostanzialmente, il disposto dell'art. 6, co. 9, d.l. n. 338/89 che fissa come condizione per fruire degli sgravi (anche) l'erogazione ai dipendenti delle retribuzioni contrattuali, ma non esclude l'applicazione dell'art. 6, né tantomeno della ulteriore norma di salvaguardia contenuta nel comma 10 del medesimo art. 6.

In definitiva non è ravvisabile alcuna ragione sistematica o di altro genere che consenta di sostenere che tale comma 10 dell’art. 6 cit. non si applichi al settore agricolo.

Del resto, lo stesso art. 4, D.Lgs. n. 146/1997, che ha decretato il superamento e l'abbandono del c.d. salario medio convenzionale, ha ancorato l'imponibile contributivo, anche nel settore agricolo, alla retribuzione contrattuale individuata dall'art. 1, co. 1, d.l. n. 338/1989.

L'art. 5, d.l. n. 510/1995, che ha disciplinato i c.d. contratti di riallineamento, largamente applicati nel settore agricolo, del resto, ha dovuto prevedere espressamente la disapplicazione dell'art. 6 del d.l. n.



338/1989, proprio per rendere praticabile il riallineamento (che, come è noto, consentiva temporaneamente alle aziende di applicare retribuzioni inferiori al CCNL) senza perdita degli sgravi.

Tutto ciò rende evidente l'applicabilità anche al settore agricolo dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989.

Né colgono nel segno gli ulteriori rilievi svolti in questa sede di gravame dall'Istituto.

Innanzitutto, lo stesso INPS non dubita che l'art. 6, co. 10, cit. sia una norma tuttora vigente e mai espressamente abrogata, così come l'intero sistema regolatore fissato dalla normativa del 1989, tanto da esprimersi in termini di "abrogazione implicita".

Senonché, avuto riguardo all'art. 15 Preleggi, tra i riferimenti normativi elencati dall'INPS, per come prospettati, non è dato apprezzare la sussistenza di una legge successiva incompatibile con la precedente o che abbia disciplinato per intero la materia già regolata dalla legge anteriore.

La tesi dell'avvenuto superamento e della inapplicabilità nel caso di specie degli sgravi contributivi già previsti per i territori del Mezzogiorno è smentita *per tabulas* dalla stessa documentazione di provenienza dell'Istituto, posto che, come si evince dal verbale ispettivo, i benefici contributivi di cui ha usufruito il ██████████ sono, appunto, proprio quelli "*previsti per le aziende agricole operanti nelle zone del mezzogiorno*" (v. pag. 12 del verbale ispettivo in atti).

A sostegno delle esposte argomentazioni in termini di applicabilità dell'art. 6, d.l. n. 338/1989 con "portata generale", merita menzione la Circolare n. 3 del 18 luglio 2017 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, richiamata dall'appellato, che così si esprime: <<*per un principio rinvenibile già nella*



disciplina dettata dall'art. 6 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali... le riduzioni contributive...non spettano alle imprese soltanto in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza (cfr. commi 9 e 10). La portata generale di tale assunto trova conferma nel richiamo contenuto nell'art. 2, comma 5, D.L. n. 71/1993 recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui "restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni".>>

Né significativi riscontri di segno opposto possono trarsi dalla risposta ad interpello n. 4 del 8 maggio 2019 del Ministero del lavoro, resa in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, la quale si limita ad opinare che <<*la disciplina oggetto del presente interpello, pur enunciando un principio tuttora valido, che pone in stretta connessione il godimento dei benefici contributivi con la regolarità del singolo rapporto di lavoro, risulta circoscritta ad uno specifico ambito di applicazione...sia sotto il profilo territoriale che temporale*>>.

L'appello va dunque disatteso, restando assorbita ogni altra questione.

Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/14 e ss.mm.ii., seguono la soccombenza dell'INPS.

Sussistono, infine, i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma



17, della l. 24.12.2013 n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro rigetta l'appello proposto dall'INPS, in persona del l.r.p.t., con ricorso depositato in data 19.12.2019, nei confronti di [REDACTED], avverso la sentenza resa in data 15.10.2019 dal Tribunale del lavoro di Bari e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza; condanna l'INPS al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto. Così deciso in Bari, il 22/3/2021.

Il Consigliere relatore/estensore

Dott. Valeria Spagnoletti

Il Presidente

Dott. Manuela Saracino

